

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUSIGLIE E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZIONE DI IVREA – DELEGAZIONE DI CALUSO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI.

Il Sig. _____
nato _____ a _____ il
_____, (C.F. _____),
residente a _____ che qui interviene e stipula in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di _____
che rappresenta nella sua qualita' di Sindaco pro-tempore

E

il Sig. SARDINO Luciano Antonio, nato a Ivrea (TO) il 10 marzo 1959, C.F. SRDLNN59C10E379S, residente in Ivrea (TO), Via dell'About n.8 che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse della Sezione di Ivrea – Delegazione di Caluso della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che rappresenta nella sua qualita' di Presidente.

VISTO

1. che la Legge n.281 del 14-08-1991 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" ha tracciato le principali direttive sul tema;
2. che la Legge Regionale n.34 del 26-07-1993 "Tutela e controllo degli animali da affezione" ha ribadito l'obbligo, peraltro preesistente dal 1954, che i Comuni, singoli od in associazione, dispongano di un servizio per la cattura e la custodia dei cani randagi;
3. che con D.P.G.R. n.4359 del 11-11-1993 e' stato emanato il regolamento di attuazione della L.R. 34/93;
4. che la Legge n.18 del 19-07-2004 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della L.R.20/92 (Istituzione dell'anagrafe canina)" ha introdotto la nuova anagrafe canina informatizzata basata sull'introduzione del microchip, in sostituzione del tatuaggio;

CONSIDERATO

che il Comune non dispone di strutture idonee a garantire tale servizio e che, pertanto, occorre affidare l'incarico a terzi che dispongano delle strutture succitate.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1
OGGETTO

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Ivrea concede in utilizzo a titolo oneroso al Comune di Lusigliè l'uso del proprio canile sanitario (con una capacità di 10 (dieci) capi conformemente alla normativa vigente) e dell'annesso Rifugio (regolarmente autorizzati dalla Regione Piemonte) individuati in Regione S.Defendente snc a Caluso (TO) e costituiti da fabbricato contenente ambulatorio, magazzino, servizi igienici, locale preparazione cibi e dalle parti adibite ad ospitare gli animali catturati durante e dopo il periodo di osservazione sanitaria, a condizione che l'Ente locale sottoscrittore garantisca una corretta gestione dell'anagrafe canina in ossequio ai disposti del Servizio Veterinario dell'ASL TO4.

Per corretta gestione, vista l'introduzione del microchip come unico metodo di identificazione (a totale gestione ASL), si intende la realizzazione di appropriate iniziative di vigilanza e di informazione in merito alla identificazione dei cani dei residenti.

ART.2
DURATA

La concessione dell'uso del canile sanitario avrà' ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1 gennaio 2011.

ART.3
**GESTIONE OPERATIVA DEL CANILE E SERVIZIO DI
ACCALAPPIAMENTO**

I servizi saranno svolti dalla Sezione di Ivrea della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (da qui in avanti denominata Gestore del Servizio) che vi provvederà' direttamente.

ART.4
CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL CANILE

Il Gestore del Servizio si impegna a fornire al Comune Convenzionato che ne faccia richiesta qualsiasi delucidazione a garanzia della massima trasparenza e provvederà' a redigere annualmente, sempre a richiesta dell'interessato, un resoconto sulle attività svolte.

ART.5
CATTURA DEI CANI E PERIODO DI OSSERVAZIONE SANITARIA

Il Gestore del Servizio, previo preavviso da parte dell'Autorità' Comunale o, se necessario, del Servizio Veterinario dell'ASL o della Forza Pubblica (CC, PS, CFS, GDF), della presenza di cani vaganti senza dimora, provvederà', fatte salve eventuali emergenze, entro 3 ore dalla segnalazione e comunque non oltre le 12 ore nei casi che non rivestano carattere di urgenza, alla loro cattura con metodi appropriati ed al successivo trasporto al canile sanitario convenzionato, ove il Servizio Veterinario dell'ASL TO4 provvederà' all'osservazione sanitaria per un periodo di dieci giorni, all'identificazione con microchip per i cani sprovvisti ed agli interventi obbligatori di profilassi veterinaria.

La cattura dei cani vaganti o randagi, sarà effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, con reperibilità di 12 ore giornaliere festivi compresi (dalle ore 8 alle ore 20). Sarà comunque garantita la reperibilità al di fuori del suddetto orario tramite cellulare che sarà a disposizione dell'Autorità Comunale, del Servizio Veterinario e della Forza Pubblica. Il Gestore del Servizio provvederà, dopo la verifica da parte del Servizio Veterinario della presenza del tatuaggio o del microchip, all'avviso dell'eventuale proprietario.

ART.6

TRASFERIMENTO CANI

I cani catturati saranno restituiti al legittimo proprietario al quale verranno addebitate le spese di cattura, custodia ed eventuali cure. I cani risultati sprovvisti di proprietario potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e modi previsti dalla Legge. Il Gestore del Servizio garantisce, ai sensi delle vigenti normative, che i cani catturati non saranno ceduti per eventuali sperimentazioni.

I cani catturati, dopo aver trascorso il periodo di osservazione di dieci giorni nel reparto del canile sanitario convenzionato, saranno successivamente trasferiti al reparto adibito a rifugio del Canile di Caluso.

Si ritiene altresì di dover specificare che i cani trasferiti al Rifugio di Caluso rimarranno di proprietà del Comune fino all'affidamento a nuovo proprietario o alla loro morte. Non potranno essere considerati a carico del Gestore del Servizio.

ART.7

SOPPRESSIONE CANI

In base alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi esclusivamente in modo da non causare sofferenze all'animale, ad opera di medici veterinari, solo se gravemente malati incurabili, o di comprovata pericolosità.

Al verificarsi di tali condizioni il gestore, previo avviso al Comune proprietario del cane, dovrà tempestivamente informare il Servizio Veterinario ASL TO4 competente per zona, al quale sono demandati per Legge i provvedimenti di competenza.

ART.8

MANTENIMENTO CANI

Ai cani ricoverati presso la struttura del canile sanitario convenzionato, così come per quelli trasferiti al canile rifugio, il gestore dovrà:

1. garantire la somministrazione di acqua pulita e di alimenti almeno una volta al giorno, in quantità e qualità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale;
2. provvedere periodicamente al controllo dello stato di salute di ogni cane ricoverato e, nel caso anche presunto di sofferenza, malattia o morte degli animali, adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti del caso, oltre a segnalare subito il fatto al Servizio Veterinario dell'ASL TO4.

ART. 9

INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE

Il Gestore del Servizio dovrà:

1. provvedere a mantenere in buone condizioni igieniche tutta l'area del canile, provvedendo giornalmente a lavaggio e pulizia dei box da escrementi ed avanzi di cibo;
2. eseguire almeno mensilmente un accurato intervento di disinfezione e disinfestazione di tutti i box e dei locali del canile;
3. eseguire almeno con cadenza trimestrale, un accurato intervento di derattizzazione dei locali e dell'area scoperta del canile;
4. provvedere alla manutenzione dei locali, delle attrezzature e dell'area di pertinenza del canile.

ART. 10

GESTIONE SANITARIA

La gestione sanitaria del canile sanitario convenzionato, verrà garantita dal Servizio Veterinario dell'ASL TO4 (per quanto previsto dalla L.R. 34/93 e relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 4359/93 e s.m.i.) che provvederà alla vigilanza sul servizio di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali.

ART. 11

RAPPORTI FINANZIARI – CORRISPETTIVO A CARICO DEL COMUNE CONVENZIONATO

La spesa di gestione annua comprensiva del trasferimento al rifugio, e' quantificata in euro 1,50 per abitante annue per il triennio 2011-2013. La predetta quota rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della convenzione, fatta salva la facoltà del Gestore del Servizio, con valide e documentate motivazioni, di richiedere un adeguamento della quota di adesione entro il 30 settembre di ogni anno per il successivo anno di gestione, nel caso che si configuri una variazione significativa, ovvero un incremento annuo, pari o superiore a due cani di proprietà del Comune trasferiti nel corso dell'anno in considerazione, presso il Rifugio di Caluso, e comunque, in misura non superiore al 10% del corrispettivo annuo, qualora ricorrano le suddette condizioni.

Il pagamento andrà effettuato in un'unica soluzione nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello gestito tramite bonifico bancario sul conto corrente della Banca Sella di Ivrea – Agenzia 97 di corso Vercelli n.124 con **IBAN IT 71 0 03268 30540 000886530540** intestato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Ivrea.

ART. 12

COLLABORAZIONE DA PARTE DEL COMUNE CONVEZIONATO

Qualora risultasse difficile individuare la località ove accalappiare l'animale, il Comune sottoscrittore si impegna ad affiancare all'incaricato dal Gestore del Servizio una persona con buona conoscenza del territorio.

ART. 13

ONERI DI MANUTENZIONE

Sono a carico del Gestore del Servizio tutti gli oneri relativi ad eventuali interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

ART. 14

COPERTURA ASSICURATIVA

Il Gestore del Servizio garantisce la copertura assicurativa per eventuali danni dei cani arrecati a terzi.

ART. 15

DIRITTO DI RECESSO

Il Gestore del Servizio potrà recedere dall'impegno sottoscritto (con valide motivazioni) con un preavviso di tre mesi (3) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare ai Comuni convenzionati.

ART. 16

ADOZIONI

Il Gestore del Servizio ed il Comune convenzionato dovranno porre la massima cura nel mettere in atto azioni utili al fine di incentivare le adozioni, anche attivando opportune campagne di sensibilizzazione.

ART. 17

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto